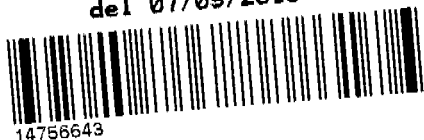




PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE
Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DPE 0010418 P-4.22.25
del 07/09/2016



Camera dei Deputati
Ufficio Rapporti con l'Unione Europea

Senato della Repubblica
Ufficio dei rapporti con le istituzioni
dell'Unione Europea

e p.c.

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero dell'Interno
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero degli Affari Esteri e della
cooperazione internazionale
Nucleo di valutazione degli atti UE

OGGETTO: Trasmissione, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, della relazione concernente una Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica la direttiva 2009/101/CE. COM(2016) 450.

Si trasmette, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, la relazione elaborata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, in merito al progetto di atto legislativo dell'Unione Europea di cui all'oggetto.

Il Dirigente
Avv. Pietro Maria Paolucci

dott. Roberto Biasini



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO

Ufficio legislativo - Economia

Roma, - 7 SET 2016

VARECE/1224/44 - 11547

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI

- Dipartimento per le politiche europee
Servizio informative parlamentari e Corte di Giustizia UE

e, p.c.

ALL'UFFICIO DEL COORDINAMENTO
LEGISLATIVO

AL DIPARTIMENTO DEL TESORO

AL DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA
GENERALE DELLO STATO

LORO SEDI

Oggetto: COM(2016) 450 – Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica la direttiva 2009/101/CE. Richiesta di relazione (art. 6, comma 4, della legge n. 234 del 2012)

Con riferimento alla nota di codesto Dipartimento prot. n. 9629 del 5 agosto u.s., si trasmette la relazione predisposta dal Dipartimento del Tesoro.

IL CAPO DELL'UFFICIO

RELAZIONE SINTETICA
SULLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE EUROPEA
DI MODIFICHE ALLA DIRETTIVA UE 849/2015

La Commissione europea il 5 luglio 2016 ha presentato una proposta di modifica della IV *Direttiva europea in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo (AML/CFT)*, adottata il 20 maggio 2015 e tuttora in corso di attuazione da parte degli Stati membri. Gli Stati si sono impegnati a dar corso all'attuazione prima del termine previsto (giugno 2017), possibilmente entro il gennaio 2017. Ciò è dovuto alle cause di urgenza che hanno portato la Commissione a rivedere alcuni contenuti della Direttiva (UE) 2015/849 ("quarta direttiva antiriciclaggio", di seguito "IV DIR AMLD"), derivanti dagli attentati terroristici del 13 novembre 2015 a Parigi e dal successivo scandalo dei *Panama Papers*.

Il 2 febbraio 2016 la Commissione ha pubblicato un Action Plan, su richiesta del Consiglio ECOFIN del dicembre 2015, in cui, tra l'altro, si impegnava a proporre modifiche della IV DIR AMLD entro la fine del primo semestre 2016.

Lo scambio di informazioni tra le competenti autorità europee e, in special modo, tra le Unità di Informazione finanziarie dei paesi dell'Unione (FIU), costituisce un ambito cruciale di intervento in tema di prevenzione e intercettazione dei flussi finanziari, anche di modesta entità, che possano essere indirizzati alla sovvenzione di atti di terrorismo o di persone coinvolte nella preparazione di attacchi di tal genere. Si prevede l'accesso delle FIU alle informazioni di registri centralizzati dei conti correnti, e l'istituzione degli stessi, laddove assenti.

I recenti accadimenti sul suolo europeo hanno mostrato come l'anonimato dei mezzi di pagamento possa costituire uno strumento appetibile per i terroristi. Le carte prepagate sono state impiegate negli attacchi di Parigi per prenotare hotel e noleggiare auto. Anche le valute virtuali pongono un rischio reale di utilizzo per scopi illeciti se non regolamentate. La proposta prevede di assoggettare agli obblighi esistenti in materia di antiriciclaggio i soggetti convertitori di valute virtuali e chi fornisce servizi di custodia delle stesse.

Un altro tema correlato sono gli scambi finanziari con paesi considerati ad alto rischio, che presentano gravi lacune nei loro sistemi nazionali di prevenzione e contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, come riconosciute in particolare dalla Financial Action Task Force (FATF), nella lista che tale organismo aggiorna e pubblica ogni quattro mesi, e a cui gli intermediari finanziari e altri soggetti obbligati in materia di AML/CFT sono tenuti a prestare attenzione.¹

Parallelamente, in attuazione dell'art. 9 della IV DIR AMLD e in ossequio ai criteri ivi stabiliti, la Commissione europea ha pubblicato, con regolamento delegato del 14 luglio 2016, un proprio elenco di Paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche.²

¹http://www.dn.mef.gov.it/export/sites/dnodi/modules/documenti_it/prevenzione_reati_finanziari/antiusura/FATF_Public_Statement_June_2016.pdf
http://www.dn.mef.gov.it/attivita_istituzionali/prevenzione_reati_finanziari/area_internazionale/

² <https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2016/IT/3-2016-4180-IT-FI-1.PDF>
<https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2016/IT/3-2016-4180-IT-FI-1-ANNEX-1.PDF>

Con l'attuale IV DIR AMLD si è voluto armonizzare l'approccio dei paesi europei nei confronti di questi paesi e le ulteriori modifiche tendono a offrire un set minimo di misure di obblighi rafforzati per proteggere il sistema finanziario comunitario.

Dopo i *Panama Papers*, la Commissione ha ritenuto, tenendo altresì conto della Dichiarazione dei paesi G5, di aumentare il grado di trasparenza, relativa al contenuto e all'accessibilità dei registri sui titolari effettivi, già oggetto di intensi negoziati a conclusione della IV DIR AMLD, con il raggiungimento di un accordo sulla centralizzazione dei registri, a conclusione del semestre di Presidenza italiana della UE nel dicembre 2014.

Dunque le modifiche legislative proposte sono impregnate in particolare sui seguenti temi:

- Valute virtuali
- Carte prepagate
- Accesso delle FIU alle informazioni detenute dai soggetti obbligati
- Accesso delle FIU alle informazioni sui titolari dei conti correnti
- Armonizzazione *Due Diligence* rafforzata nei confronti dei paesi ad alto rischio
- Pubblicità dei registri sui titolari effettivi di società e trust.

Coerenza con altre normative dell'Unione europea

Le modifiche proposte alla quarta direttiva antiriciclaggio (e alla direttiva 2009/101/CE) sono in linea con gli obiettivi perseguiti dall'Unione europea, e in particolare con:

- il quadro penale relativo ai reati riconducibili a organizzazioni terroristiche, in particolare per quanto concerne il campo di applicazione del reato di finanziamento del terrorismo come previsto dalla proposta di direttiva sulla lotta contro il terrorismo, nonché impegni assunti dall'Unione in occasione della firma del protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo;
- il mercato unico dei pagamenti che offre servizi di pagamento più sicuri e innovativi in tutta l'Unione, ossia con le norme di cui alla direttiva (UE) 2015/2366 e al regolamento 2015/751;
- il quadro giuridico che istituisce gli obblighi di adeguata verifica della clientela sui conti finanziari consentendo lo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali (attraverso l'attuazione dello standard globale) secondo quanto previsto dalla direttiva 2011/16/UE, modificata dalla direttiva 2014/107/UE;
- il quadro per promuovere l'efficacia dei servizi elettronici pubblici e privati, dell'e-Business e del commercio elettronico nell'Unione europea istituito con il regolamento (UE) n. 910/2014;
- la riforma del regime di protezione dei dati, derivante dal regolamento (UE) 2016/679 e dalla direttiva (UE) 2016/680, e in linea con la pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea;
- il mercato unico digitale, come indicato nella comunicazione della Commissione dal titolo "Strategia per il mercato unico digitale in Europa", e le disposizioni specifiche in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche stabilite dal regolamento (UE) n. 910/2014 (il "regolamento eIDAS");
- la tutela dei consumatori e l'inclusione finanziaria;
- gli obiettivi perseguiti dalla Commissione, come indicato nella sua comunicazione su ulteriori misure intese a rafforzare la trasparenza e la lotta contro l'evasione e l'elusione fiscali.

Articoli rilevanti della Direttiva UE 849/2015 (IV AMLD) oggetto di modifica sostanziale

1. Articolo 2 (soggetti obbligati)

Si aggiungono alla lista dei soggetti privati gravati dagli obblighi di adeguata verifica due profili legati al settore delle valute virtuali (VCs): - gli *exchanger* o piattaforme di cambio (una sorta di cambiavalute tra diverse tipologie di valute virtuali e anche tra una valuta virtuale e le valute aventi corso legale) e i *wallet provider* o prestatori di servizi di portafoglio digitale, che custodiscono, al pari di una banca, i depositi in VCs. Questa modifica è sicuramente positiva dal momento che permette per la prima volta di legiferare in ambito UE un settore finora totalmente ignorato dalla legislazione comunitaria. Obbligando tali soggetti a eseguire l'adeguata verifica della clientela e a produrre segnalazioni di operatività sospette, si amplia il novero dei mercati finanziari soggetti a normativa di prevenzione. Anche le valute virtuali difatti costituiscono un rischio sia per motivi di riciclaggio che di finanziamento del terrorismo, alimentando un mercato parallelo non regolamentato.

2. Articolo 3 (definizione di titolare effettivo)

Si individua una sottocategoria di persone giuridiche, in riferimento alle quali l'indicazione della soglia della titolarità effettiva si riduce dal 25% al 10%, mentre per le altre tipologie societarie permane la soglia del 25%. Tali entità sono definite nella Direttiva UE 16/2011 (sullo scambio di informazioni amministrative in ambito fiscale) come *Passive non Financial Entity*, ossia soggetti giuridici che non svolgono alcuna attività economica ma si pongono come intermediari. Sono entità di qualsiasi tipo, sia in forma societaria che non societaria, non svolgono istituzionalmente attività finanziaria, non svolgono attività industriale, ricevono per lo più redditi passivi (interessi, dividendi ecc.). Per tali motivi si prestano, a parere della Commissione, ad un rischio maggiore di essere impiegate come schermo per occultare i titolari effettivi. Dal punto di vista sostanziale, questa particolare riduzione costituirà pur sempre un elemento fattuale da tenere in considerazione, sebbene il riscontro di una determinata percentuale di partecipazione non corrisponda automaticamente alla individuazione del titolare effettivo, specie nelle ipotesi di una frammentazione delle quote di partecipazione con finalità elusiva.

3. Articolo 12 (moneta elettronica)

Ai sensi dell'articolo 12 della quarta direttiva antiriciclaggio, ogni Stato membro può consentire ai soggetti obbligati di non applicare determinate misure di adeguata verifica della clientela per la moneta elettronica, nel rispetto di determinate condizioni. La Commissione propone di: i) ridurre (da 250 a 150 EUR) le soglie per gli strumenti di pagamento prepagati non ricaricabili ai quali si applicano gli obblighi di adeguata verifica della clientela; ii) abolire l'esenzione da detti obblighi per l'uso online delle carte prepagate. La Commissione riconosce che queste carte hanno un valore sociale, contribuiscono a promuovere l'inclusione finanziaria, possono essere uno strumento utile per acquistare beni e servizi online e rappresentare un'alternativa ai conti bancari. L'attenzione va posta al bilanciamento tra le esigenze di tracciare il più possibile i pagamenti online e l'inclusione finanziaria dei soggetti non bancabili che ricorrono all'uso della prepagata, come strumento di pagamento in assenza di conto corrente.

4. **Articolo 18 (paesi terzi a rischio)**

L'articolo 18 della direttiva prevede che soggetti obbligati applichino misure rafforzate di adeguata verifica della clientela nel caso di persone fisiche o giuridiche che hanno sede in paesi terzi ad alto rischio. L'articolo 9 della quarta direttiva antiriciclaggio conferisce alla Commissione il potere di individuare, mediante un atto delegato, i paesi terzi ad alto rischio con carenze nei rispettivi regimi nazionali di antiriciclaggio di denaro e contrasto del finanziamento del terrorismo, e che rappresentano quindi un rischio importante per il finanziamento del terrorismo. Rispetto all'articolo attuale, il nuovo presenta una lista dettagliata di misure di verifica rafforzata della clientela, che rappresentano un set minimo di misure da applicare, in modo da ammonizzare il più possibile i comportamenti dei soggetti obbligati dei diversi Stati membri verso persone residenti nei paesi a rischio e verso società aventi sede negli stessi. Sempre in ambito di approccio basato sul rischio, sono anche menzionate misure addizionali che riguardano in particolare l'attività degli istituti di vigilanza, che gli Stati possono introdurre, oltre a quelle di minima armonizzazione.

5. **Articolo 30 (trasparenza delle persone giuridiche)**

Ottenere e conservare dati accurati e verificati sulla titolarità effettiva delle società è fondamentale per la mitigazione del rischio della criminalità finanziaria e per le strategie di prevenzione del riciclaggio. Inoltre, nel quadro dell'UE, questo aspetto va inquadrato nel rapporto tra il regime di prevenzione previsto dalla quarta direttiva AML e il diritto societario, vale a dire la direttiva 2009/101/CE, l'atto giuridico dell'Unione che stabilisce le norme sulla pubblicità degli atti societari. La presente proposta affronta questa questione mediante una modifica di tale direttiva che obbligherebbe, con questa modifica, gli Stati membri ad assicurare la comunicazione obbligatoria (accesso pubblico) di una serie limitata di informazioni sui titolari effettivi delle società e dei soggetti giuridici che svolgono attività a scopo di lucro, come previsto all'articolo 54 del TFUE.

La comunicazione da parte dell'impresa al registro camerale è già prevista nella trasposizione nazionale della attuale IV DIR AMLD. Mentre la proposta in esame modifica la direttiva 2009/101/CE, nella parte in cui si prevede un accesso *da parte di chiunque* ai dati anagrafici sulla persona del titolare effettivo. Per contro, l'attuale direttiva prevede l'accesso solo alle autorità competenti in AML/CFT, ai soggetti obbligati in ragione degli obblighi antiriciclaggio e ai soggetti che dimostrino un interesse legittimo. Nel testo di proposta sono inserite anche le autorità fiscali, tradizionalmente escluse dalla competenza antiriciclaggio.

E' inserito un obbligo per gli Stati di assicurare che il registro centrale sul titolare effettivo sarà interconnesso, tramite la piattaforma centrale europea prevista dalla direttiva 2009/101/CE, ma non ancora realizzata. L'interconnessione di questi registri dovrà assicurare la disponibilità di tali dati in tutti i paesi della UE.

6. **Articolo 31 (trasparenza dei trust)**

Questo articolo è strettamente connesso al precedente e le modifiche proposte sono legate al medesimo obiettivo di trasparenza, per far in modo che emergano i titolari effettivi non solo dei trust, ma anche di tutte le altre persone giuridiche di diritto civile, esistenti nei paesi comunitari, che siano configurabili come *legal arrangements* (mandati fiduciari).

Le informazioni sui trust e negozi simili, che dovranno essere contenuti nei registri centrali, si riferiscono ai trust del paese dove sono amministrati. Viene inserita tale modifica per chiarire che, a prescindere dal diritto nazionale di origine applicabile all'istituto giuridico (per es. ai i trust si applica il

Commentato [11]:

diritto inglese), ciò che deve contenere il registro centrale sono le informazioni dei trust presenti e operativi sul corrispondente territorio (es. Italia)

Inoltre, rispetto al precedente articolato, il diritto di accesso alle informazioni viene ampliato per far sì che anche i soggetti obbligati abbiano un accesso tempestivo, analogamente a quanto previsto dall'art. 30 per le società. Si permette anche ai privati cittadini la possibilità, a condizione di avere un interesse legittimo, di accedere alle informazioni anagrafiche sui titolari effettivi dei trust. Sono presenti eccezioni al diritto di accesso, come nell'art. 30, ove ci sia pericolo per la persona del titolare effettivo (frode, rapimento, violenza, intimidazione).

Anche questi dati dovranno essere oggetto di scambio, in seguito alla realizzazione della piattaforma centrale europea.

7. Articolo 32 (obblighi di segnalazione)

La proposta della Commissione aggiunge un ulteriore comma volto a specificare e rafforzare, in linea peraltro con i più recenti standard internazionali, l'impianto, già esistente, dei poteri di collaborazione attiva di cui dispongono le Unità di intelligence finanziaria nell'individuare i flussi illegali di denaro in mano alle reti terroristiche. Con l'aggiunta del comma 9, si compie in tal modo un passo in avanti consentendo alle FIU (Financial Intelligence Units) un accesso immediato alle informazioni in possesso dei soggetti obbligati non più esclusivamente vincolato al ricevimento di segnalazioni di operazioni sospette.

Tuttavia, l'accesso delle FIU non sarà consentito in modo indiscriminato atteso che dovrà sempre collocarsi nel rispetto del principio della *necessità di sapere* e basarsi sulla presenza di un sospetto concreto di riciclaggio rilevato a seguito di segnalazioni, indagini e richieste provenienti anche da altre FIU dell'Unione.

In aggiunta, con il nuovo art. 32 *bis*, viene previsto l'obbligo in capo agli Stati membri di istituire un registro centralizzato di raccolta e reperimento automatico dei dati nazionali per l'identificazione dei titolari effettivi di conti di pagamento e conti bancari. Si tratta di un ulteriore presidio di intelligence finanziaria, già in corso di attuazione in alcuni Stati membri, che mira a rendere tempestiva l'attività di ritrovamento dei dati da parte di tutte le FIU europee in un'ottica di consolidazione dei dati nazionali, di armonizzazione di funzioni e modalità investigative nonché di una più efficiente collaborazione su scala sovranazionale tra le autorità competenti.

Come evidenzia la Commissione, il rafforzamento dell'efficacia ed efficienza dei presidi di intelligence non implica un detrimento dei diritti fondamentali, *in primis* quello della sicurezza e del rispetto della riservatezza dei dati trattati; l'attività di questi registri deve ispirarsi al principio di proporzionalità e incentrarsi sulla conservazione e aggiornamento periodico di "*dati minimi*" per il periodo di tempo strettamente necessario allo svolgimento delle indagini antiriciclaggio.

8. Articolo 40 (obblighi di conservazione)

E' stata introdotta l'ulteriore possibilità di utilizzare, ove disponibili, le informazioni ottenute tramite mezzi di identificazione elettronica di cui al regolamento (UE) n. 910/2014.

9. Articolo 47 (vigilanza)

Come anticipato, in linea con le recenti istanze sovranazionali, viene ampliato lo spettro dei soggetti obbligati ai sensi della direttiva antiriciclaggio per includervi i c.d. *virtual currency exchangers* e i *custodian wallet providers*: i primi sono soggetti impegnati in operazioni di cambio di moneta virtuale con moneta avente corso legale (*real o fiat currency*) e viceversa, paragonabili quindi ai cambiavalute; i secondi, in via principale, svolgono, per conto dei clienti e dietro pagamento di una commissione, un servizio di portafoglio digitale (paragonabile ad un conto di pagamento bancario) che comprende la gestione delle operazioni aventi ad oggetto le monete virtuali nonché la custodia delle relative chiavi di accesso.

L'estensione degli obblighi antiriciclaggio a queste entità, ancora sconosciute al nostro ordinamento, consentirà di identificare quei soggetti che al momento possono beneficiare del maggior grado di anonimato offerto da questi strumenti e sfruttare le lacune del nostro quadro normativo in materia per finalità illegali.

10. Articolo 49 (cooperazione domestica)

Si menzionano anche le autorità fiscali tra i soggetti pubblici che devono cooperare alla prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo: va infatti rilevato che i reati fiscali sono spesso il reato presupposto del riciclaggio e, di conseguenza, si ritiene che lo scambio di dati con queste autorità possa contribuire alla individuazione del titolare effettivo.

11. Articolo 50bis (cooperazione)

Si inserisce una chiarificazione:

Gli Stati membri non vietano lo scambio di informazioni o di assistenza tra le autorità competenti, né impongono condizioni irragionevoli o indebitamente restrittive in materia. In particolare, gli Stati membri provvedono a che le autorità competenti non respingano le richieste di assistenza per i seguenti motivi:

- a) la richiesta è ritenuta inerente anche a questioni fiscali;
- b) la normativa nazionale impone ai soggetti obbligati l'obbligo di segretezza o di riservatezza, fatti salvi i casi in cui l'informazione richiesta sia detenuta in circostanze in cui si applica il professionale forense o il segreto professionale;
- c) nello Stato membro che riceve la richiesta è in corso un accertamento, un'indagine o un procedimento, fatto salvo il caso in cui l'assistenza possa ostacolare detto accertamento, indagine o procedimento;
- d) la natura o lo status dell'autorità omologa richiedente è diverso da quello dell'autorità competente che riceve la richiesta.

12. Articoli 53/ 55/57 (scambio di informazioni tra FIU)

Nell'ottica di ampliare e facilitare lo scambio tempestivo di informazioni tra le Unità di informazione finanziaria degli Stati membri, si esplicita che tale scambio deve avvenire, *a prescindere sia dalla tipologia di reato sottostante, sia dal fatto che il reato sia stato individuato al momento dello scambio, sia dalla segnalazione di operazioni sospette*. Ciò serve a prevenire la messa in campo di barriere da parte delle autorità omologhe a cui sono richieste informazioni. In ambito di reati fiscali (57), si aggiusta il linguaggio per permettere non solo lo scambio, bensì anche la diffusione e l'uso delle stesse informazioni.

13. Articolo 65 (relazione della Commissione)

Entro il 26 giugno 2019, la Commissione prepara un rapporto sull'applicazione di questa direttiva AMLD. Si integra in questo modo:

La relazione è corredata, se necessario, di adeguate proposte, eventualmente anche per quanto concerne le valute virtuali, il conferimento dei poteri di istituire e mantenere una banca dati centrale in cui vengano registrate le identità degli utenti e gli indirizzi dei portafogli e a cui possano accedere le FIU, e i moduli di autodichiarazione per gli utenti delle valute virtuali. **Allegato III (fattori di rischio)**

Per una più affidabile raccolta delle informazioni sulle operazioni a distanza, viene aggiornato l'elenco dei fattori di rischio includendo tutti quei rapporti occasionali o continuativi nei quali la identificazione dei clienti avviene per via elettronica ai sensi del regolamento eIDAS (Reg. UE 910/2014).

Strasburgo, 5.7.2016 - Commissione europea - Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica la direttiva 2009/101/CE intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 48, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi.

Tabella di corrispondenza tra la direttiva 2015/849 del 20 maggio 2015 e la Proposta di direttiva della Commissione europea del 5 luglio 2016 (2016/450).¹

Direttiva 2015/849 del 20 maggio 2015.	Proposta di Direttiva della Commissione europea - COM (2016) 450. ²
Articolo 2 1. La presente direttiva si applica ai seguenti soggetti obbligati: 1) enti creditizi; 2) istituti finanziari; 3) le seguenti persone fisiche o giuridiche quando agiscono nell'esercizio della loro attività professionale: a) revisori dei conti, contabili esterni e consulenti tributari; b) notai e altri liberi professionisti legali, quando partecipano, in nome e per conto del loro cliente, ad una qualsiasi operazione finanziaria o transazione immobiliare; c) prestatori di servizi relativi a trust o società e diversi da quelli indicati alla lettera a) o b); d) agenti immobiliari; e) altri soggetti che negoziano beni, quando il pagamento è effettuato o ricevuto in contanti per un importo pari o superiore a 10 000 EUR, indipendentemente dal fatto che la transazione si effettuata con un'operazione unica con diverse operazioni che appaiono collegate; f) prestatori di servizi di gioco d'azzardo.	Articolo 2 1. La presente direttiva si applica ai seguenti soggetti obbligati: 1) enti creditizi; 2) istituti finanziari; 3) le seguenti persone fisiche o giuridiche quando agiscono nell'esercizio della loro attività professionale: a) revisori dei conti, contabili esterni e consulenti tributari; b) notai e altri liberi professionisti legali, quando partecipano, in nome e per conto del loro cliente, ad una qualsiasi operazione finanziaria o transazione immobiliare; c) prestatori di servizi relativi a trust o società e diversi da quelli indicati alla lettera a) o b); d) agenti immobiliari; e) altri soggetti che negoziano beni, quando il pagamento è effettuato o ricevuto in contanti per un importo pari o superiore a 10 000 EUR, indipendentemente dal fatto che la transazione si effettuata con un'operazione unica con diverse operazioni che appaiono collegate; f) prestatori di servizi di gioco d'azzardo;

¹ Modifiche evidenziate in neretto.

² http://eur-lex.europa.eu/search.html?qid=1471003243798&PROC_NUM=0208&DB_INTER_CODE_TYPE=OLP&type=advanced&PROC_ANN=2016&lang=it

	g) prestatori di servizi la cui attività principale e professionale consiste nella fornitura di servizi di cambio tra valute virtuali e valute legali; h) prestatori di servizi di portafoglio digitale che offrono servizi di custodia delle credenziali necessarie per accedere alle valute virtuali.
Articolo 3 (6) "titolare effettivo": la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente e/o le persone fisiche per conto delle quali è realizzata un'operazione o un'attività e che comprende almeno: (a) in caso di società: (i) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il soggetto giuridico attraverso il possesso, diretto o indiretto, di una percentuale sufficiente di azioni o diritti di voto o altra partecipazione in detta entità, anche tramite azioni al portatore, o attraverso il controllo con altri mezzi, ad eccezione di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformemente al diritto dell'Unione o a standard internazionali equivalenti che garantiscono una trasparenza adeguata delle informazioni sugli assetti proprietari. Una percentuale di azioni pari al 25 % più una quota o altra partecipazione superiore al 25 % del capitale di un cliente detenuta da una persona fisica costituisce indicazione di proprietà diretta. Una percentuale di azioni del 25 % più una quota o altra partecipazione superiore al 25 % del capitale di un cliente, detenuta da una società, controllata da una o più persone fisiche, ovvero da più società, controllate dalla stessa persona fisica, costituisce indicazione di proprietà indiretta. È fatto salvo il diritto degli Stati membri di prevedere che una percentuale inferiore possa costituire indicazione di	Articolo 3 (6) "titolare effettivo": la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente e/o le persone fisiche per conto delle quali è realizzata un'operazione o un'attività e che comprende almeno: (a) in caso di società: (i) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il soggetto giuridico attraverso il possesso, diretto o indiretto, di una percentuale sufficiente di azioni o diritti di voto o altra partecipazione in detta entità, anche tramite azioni al portatore, o attraverso il controllo con altri mezzi, ad eccezione di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformemente al diritto dell'Unione o a standard internazionali equivalenti che garantiscono una trasparenza adeguata delle informazioni sugli assetti proprietari. Una percentuale di azioni pari al 25 % più una quota o altra partecipazione superiore al 25 % del capitale di un cliente detenuta da una persona fisica costituisce indicazione di proprietà diretta. Una percentuale di azioni del 25 % più una quota o altra partecipazione superiore al 25 % del capitale di un cliente, detenuta da una società, controllata da una o più persone fisiche, ovvero da più società, controllate dalla stessa persona fisica, costituisce indicazione di proprietà indiretta. È fatto salvo il diritto degli Stati membri di prevedere che una percentuale inferiore possa costituire indicazione di

proprietà o di controllo. Il controllo attraverso altri mezzi può essere determinato, tra l'altro, in base ai criteri di cui all'articolo 22, paragrafi da 1 a 5, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3); (16) "moneta elettronica": la moneta elettronica quale definita all'articolo 2, punto 2), della direttiva 2009/110/CE; (17) "banca di comodo": un ente creditizio o un istituto finanziario, o un ente che svolge attività equivalenti a quelle svolte da enti creditizi e da istituti finanziari, costituito in una giurisdizione in cui non ha alcuna presenza fisica, che consente di esercitare una direzione e una gestione reali e che non è collegato ad alcun gruppo finanziario regolamentato.	proprietà o di controllo. Il controllo attraverso altri mezzi può essere determinato, tra l'altro, in base ai criteri di cui all'articolo 22, paragrafi da 1 a 5, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3). + Ai fini dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 30 della presente direttiva, l'indicazione di proprietà o di controllo di cui al secondo comma è ridotta al 10% qualora il soggetto giuridico sia un'entità non finanziaria passiva, quale definita dalla direttiva 2011/16/UE. (16) "moneta elettronica": la moneta elettronica quale definita all'articolo 2, punto 2), della direttiva 2009/110/CE, <u>escluso il valore monetario di cui all'articolo 1, paragrafi 4 e 5 di tale direttiva</u>; (17) "banca di comodo": un ente creditizio o un istituto finanziario, o un ente che svolge attività equivalenti a quelle svolte da enti creditizi e da istituti finanziari, costituito in una giurisdizione in cui non ha alcuna presenza fisica, che consente di esercitare una direzione e una gestione reali e che non è collegato ad alcun gruppo finanziario regolamentato. +(18) "valute virtuali": una rappresentazione di valore digitale che non è né emessa da una banca centrale o da un ente pubblico né è necessariamente legata a una valuta legale, ma è accettata da persone fisiche e giuridiche come mezzo di pagamento e può essere trasferita, memorizzata o scambiata elettronicamente.
Articolo 12 1. In deroga all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c), e all'articolo 14 e sulla base di un'opportuna valutazione del rischio da cui emerge un profilo di rischio basso, gli Stati membri possono consentire ai soggetti obbligati di non applicare determinate misure di adeguata verifica della clientela per la moneta elettronica, se sono	Articolo 12 1. In deroga all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c), e all'articolo 14 e sulla base di un'opportuna valutazione del rischio da cui emerge un profilo di rischio basso, gli Stati membri possono consentire ai soggetti obbligati di non applicare determinate misure di adeguata verifica della clientela per la moneta elettronica, se sono

rispettate tutte le condizioni seguenti di mitigazione del rischio:	rispettate tutte le condizioni seguenti di mitigazione del rischio:
a) lo strumento di pagamento non è ricaricabile oppure è soggetto a un massimale mensile di <i>operazioni di 250 EUR</i> , utilizzabile solo in tale Stato membro;	a) lo strumento di pagamento non è ricaricabile oppure è soggetto a un massimale mensile di operazioni di 150 EUR, utilizzabile solo in tale Stato membro;
b) l'importo massimo memorizzato elettronicamente non supera i 250 EUR ;	b) l'importo massimo memorizzato elettronicamente <u>non supera i 150 EUR</u> ;
c) lo strumento di pagamento è utilizzato esclusivamente per acquistare beni o servizi;	c) lo strumento di pagamento è utilizzato esclusivamente per acquistare beni o servizi;
d) lo strumento di pagamento non può essere alimentato con moneta elettronica anonima;	d) lo strumento di pagamento non può essere alimentato con moneta elettronica anonima;
e) l'emittente effettua un controllo sulle operazioni o sul rapporto d'affari sufficiente a consentire la rilevazione di operazioni anomale o sospette.	e) l'emittente effettua un controllo sulle operazioni o sul rapporto d'affari sufficiente a consentire la rilevazione di operazioni anomale o sospette.
<i>Ai fini della lettera b) del primo comma, uno Stato membro può innalzare il limite massimo fino a 500 EUR per gli strumenti di pagamento che possono essere utilizzati solo in uno Stato membro.</i>	<i>Ai fini della lettera b) del primo comma, uno Stato membro può innalzare il limite massimo fino a 500 EUR per gli strumenti di pagamento che possono essere utilizzati solo in uno Stato membro.</i>
2. Gli Stati membri provvedono affinché la deroga prevista al paragrafo 1 non si applichi al rimborso in contanti o al ritiro di contanti del valore monetario della moneta elettronica se l'importo rimborsato <u>supera i 100 EURO</u> .	2. Gli Stati membri provvedono affinché la deroga prevista al paragrafo 1 non si applichi al pagamento online o al rimborso in contanti o al ritiro di contanti del valore monetario della moneta elettronica se l'importo rimborsato <u>supera i 50 EURO</u> .
	+3 Gli Stati membri provvedono affinché gli enti creditizi e gli istituti finanziari dell'Unione che agiscono in qualità di acquirenti accettino solo pagamenti effettuati con carte prepagate emesse in paesi terzi in cui tali carte soddisfano requisiti equivalenti a quelli di cui all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c), e all'articolo 14, o possano essere considerate conformi ai requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

Articolo 13 1. Le misure di adeguata verifica della clientela consistono nelle attività seguenti: a) identificare il cliente e verificarne l'identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte attendibile e indipendente;	Articolo 13 1. Le misure di adeguata verifica della clientela consistono nelle attività seguenti: a) identificare il cliente e verificarne l'identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte attendibile e indipendente, compresi, se disponibili, i mezzi di identificazione elettronica di cui al regolamento (UE) n. 910/2014.
Articolo 14 5. Gli Stati membri prescrivono che i soggetti obbligati applichino le misure di adeguata verifica della clientela non soltanto a tutti i nuovi clienti ma anche, al momento opportuno, alla clientela esistente, in funzione del rischio, compreso il caso di modifica della situazione del cliente.	Articolo 14 5. Gli Stati membri prescrivono che i soggetti obbligati applichino le misure di adeguata verifica della clientela non soltanto a tutti i nuovi clienti ma anche, al momento opportuno, alla clientela esistente, in funzione del rischio, compreso il caso di modifica della situazione del cliente, <u>oppure quando il soggetto obbligato è tenuto, nel corso dell'anno civile in questione, a contattare il cliente per esaminare le informazioni relative alla titolarità effettiva, in particolare ai sensi della direttiva 2011/16/UE.</u>
MISURE RAFFORZATE DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA	
Articolo 18 1. Nei casi di cui agli articoli da 19 a 24 e nel caso di persone fisiche o entità giuridiche che hanno sede in paesi terzi individuati dalla Commissione come paesi terzi a rischio elevato, nonché in altre situazioni che presentano rischi più elevati individuati dagli Stati membri o dai soggetti obbligati, gli Stati membri prescrivono che i soggetti obbligati applichino misure rafforzate di adeguata verifica della clientela per gestire e mitigare adeguatamente tali rischi.	Articolo 18 1. Nei casi di cui agli articoli da 19 a 24 le nel caso di persone fisiche o entità giuridiche che hanno sede in paesi terzi individuati dalla Commissione come paesi terzi a rischio elevato, nonché in altre situazioni che presentano rischi più elevati individuati dagli Stati membri o dai soggetti obbligati, gli Stati membri prescrivono che i soggetti obbligati applichino misure rafforzate di adeguata verifica della clientela per gestire e mitigare adeguatamente tali rischi.

+ Articolo 18 bis

1. Per quanto riguarda le operazioni che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio, gli Stati membri prescrivono che i soggetti obbligati, quando trattano con persone fisiche o soggetti giuridici aventi sede in paesi terzi individuati come paesi terzi ad alto rischio conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, applichino almeno tutte le seguenti misure rafforzate di adeguata verifica della clientela:

- a) ottenere informazioni supplementari sul cliente;
- b) ottenere informazioni supplementari sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto d'affari;
- c) ottenere informazioni sull'origine dei fondi o del patrimonio del cliente;
- d) ottenere informazioni sulle motivazioni delle operazioni previste o eseguite;
- e) ottenere l'approvazione dell'alta dirigenza per l'instaurazione o la prosecuzione del rapporto d'affari;
- f) svolgere un controllo rafforzato del rapporto d'affari, aumentando il numero e la frequenza dei controlli effettuati e selezionando gli schemi di operazione che richiedono un ulteriore esame;
- g) esigere che il primo pagamento sia eseguito mediante un conto intestato al cliente presso una banca soggetta a norme analoghe di adeguata verifica della clientela.

2. Oltre alle misure di cui al paragrafo 1 e nel rispetto degli obblighi internazionali dell'Unione, gli Stati membri possono prescrivere che i soggetti obbligati, quando trattano con persone fisiche o soggetti giuridici aventi sede in paesi terzi individuati come paesi terzi ad alto rischio conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, applichino una o più misure di mitigazione supplementari:

- a) prescrivere agli istituti finanziari di applicare elementi supplementari per quanto concerne le misure rafforzate di adeguata verifica;

	b) introdurre pertinenti meccanismi di segnalazione rafforzati o la segnalazione sistematica delle operazioni finanziarie; c) limitare i rapporti d'affari o le operazioni finanziarie con persone fisiche o soggetti giuridici dei paesi identificati. 3. Oltre alle misure di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono applicare una delle seguenti misure ai paesi terzi individuati come paesi terzi ad alto rischio a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, in conformità con gli obblighi internazionali dell'Unione: a) rifiutare la costituzione di filiazioni o succursali o uffici di rappresentanza di istituti finanziari del paese interessato, o comunque considerare il fatto che l'istituto finanziario interessato proviene da un paese che non dispone di adeguati sistemi di antiriciclaggio di denaro e contrasto del finanziamento del terrorismo; b) vietare la costituzione, da parte di istituti finanziari, di succursali o uffici di rappresentanza nel paese interessato, o comunque considerare il fatto che la succursale o l'ufficio di rappresentanza in questione si troverebbe in un paese che non dispone di adeguati sistemi di antiriciclaggio di denaro e contrasto del finanziamento del terrorismo; c) vietare agli istituti finanziari di ricorrere a terzi stabiliti nel paese interessato per lo svolgimento di determinati aspetti del processo di adeguata verifica della clientela; d) prescrivere che gli istituti finanziari rivedano e modifichino o, se del caso, cessino i relativi rapporti con istituti finanziari nel paese interessato; e) prescrivere una maggiore vigilanza o obblighi più severi di revisione contabile esterna per le succursali e le filiazioni degli istituti finanziari aventi sede nel paese in questione; f) prescrivere obblighi più severi di revisione contabile esterna per i gruppi finanziari in relazione alle loro succursali e filiazioni situate nel paese in questione.
--	--

	4. Nell'adottare o nell'applicare le misure di cui ai paragrafi 2 e 3, gli Stati membri tengono conto, se del caso, delle pertinenti valutazioni o relazioni elaborate da organizzazioni ed enti di normazione internazionali con competenze nel campo della prevenzione del riciclaggio di denaro e del contrasto al finanziamento del terrorismo riguardo ai rischi presentati dai singoli paesi terzi. 5. Gli Stati membri informano la Commissione prima di adottare o applicare le misure di cui ai paragrafi 2 e 3.
Articolo 27 1. Gli Stati membri provvedono affinché i soggetti obbligati ottengano dai terzi cui ricorrono le necessarie informazioni relative agli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c). 2. Gli Stati membri provvedono affinché i soggetti obbligati ai quali il cliente è stato presentato adottino misure adeguate per assicurare che il terzo fornisca immediatamente, su richiesta, le pertinenti copie dei dati di identificazione e di verifica e qualsiasi altro documento pertinente all'identità del cliente o del titolare effettivo.	Articolo 27 1. Gli Stati membri provvedono affinché i soggetti obbligati ottengano dai terzi cui ricorrono le necessarie informazioni relative agli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c). 2. Gli Stati membri provvedono affinché i soggetti obbligati ai quali il cliente è stato presentato adottino misure adeguate per assicurare che il terzo fornisca immediatamente, su richiesta, le pertinenti copie dei dati di identificazione e di verifica, <u>compresi, ove disponibili, i dati ottenuti tramite mezzi di identificazione elettronica di cui al regolamento (UE) n. 910/2014</u> e qualsiasi altro documento pertinente per quanto concerne l'identità del cliente o del titolare effettivo.
INFORMAZIONI SULLA TITOLARITÀ EFFETTIVA Articolo 30 3. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni di cui al paragrafo 1 siano custodite in un registro centrale in ciascuno Stato membro, per esempio un registro di commercio, un registro delle imprese, di cui all'articolo 3 della direttiva 2009/101/CE del Parlamento	INFORMAZIONI SULLA TITOLARITÀ EFFETTIVA Articolo 30 3. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni di cui al paragrafo 1 siano custodite in un registro centrale in ciascuno Stato membro, per esempio un registro di commercio, un registro delle imprese, di cui all'articolo 3 della direttiva 2009/101/CE del Parlamento

europeo e del Consiglio (1), o un registro pubblico. Gli Stati membri notificano alla Commissione le caratteristiche di detti meccanismi nazionali. Le informazioni sulla titolarità effettiva contenute in tale banca dati possono essere raccolte conformemente ai sistemi nazionali.	europeo e del Consiglio (1), o un registro pubblico. Gli Stati membri notificano alla Commissione le caratteristiche di detti meccanismi nazionali. Le informazioni sulla titolarità effettiva contenute in tale banca dati possono essere raccolte conformemente ai sistemi nazionali.
5. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sulla titolarità effettiva siano accessibili in ogni caso:	5. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sulla titolarità effettiva siano accessibili in ogni caso:
a) alle autorità competenti e alle FIU, senza alcuna restrizione;	a) alle autorità competenti e alle FIU, senza alcuna restrizione;
b) ai soggetti obbligati, nel quadro dell' adeguata verifica della clientela a norma del capo II;	b) ai soggetti obbligati, nel quadro dell' adeguata verifica della clientela a norma del capo II;
c) a qualunque persona od organizzazione che possa dimostrare un legittimo interesse.	c) a qualunque persona od organizzazione che possa dimostrare un legittimo interesse.
Le persone od organizzazioni di cui alla lettera c) hanno accesso almeno al nome, al mese ed anno di nascita, alla cittadinanza, al paese di residenza del titolare effettivo così come alla natura ed entità dell'interesse beneficiario detenuto.	Le persone od organizzazioni di cui alla lettera c) hanno accesso almeno al nome, al mese ed anno di nascita, alla cittadinanza, al paese di residenza del titolare effettivo così come alla natura ed entità dell'interesse beneficiario detenuto.
6. Il registro centrale di cui al paragrafo 3 assicura un accesso tempestivo e illimitato alle autorità competenti ed alle FIU senza allertare il soggetto interessato. Fornisce inoltre un accesso tempestivo ai soggetti obbligati quando questi adottano misure di adeguata verifica della clientela.	6. Il registro centrale di cui al paragrafo 3 assicura alle autorità competenti ed alle FIU un accesso tempestivo e illimitato a tutte le informazioni in esso contenute senza alcuna restrizione e senza allertare il soggetto interessato. Fornisce inoltre un accesso tempestivo ai soggetti obbligati quando questi adottano misure di adeguata verifica della clientela in conformità del capo II.
	<i>Le autorità competenti che hanno accesso al registro centrale di cui al paragrafo 3 sono le autorità pubbliche cui sono attribuite responsabilità in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo, comprese le autorità fiscali e le autorità che hanno il compito di indagare o perseguire i casi di riciclaggio, i reati presupposto associati e il finanziamento del terrorismo, e di rintracciare, sequestrare o congelare e confiscare i proventi di reato;+</i>

9. Gli Stati membri possono prevedere una deroga per l'accesso di cui al paragrafo 5, lettere b) e c), a tutte o parte delle informazioni sulla titolarità effettiva, caso per caso in circostanze eccezionali, qualora tale accesso esponga il titolare effettivo al rischio di frode, rapimento, estorsione, violenza o intimidazione o qualora il titolare effettivo sia minore di età o altrimenti incapace. Le deroghe accordate a norma del presente paragrafo non si applicano agli enti creditizi e agli istituti finanziari e ai soggetti obbligati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3), lettera b), che sono funzionari pubblici. 10. Entro il 26 giugno 2019 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta le condizioni e le specifiche e procedure tecniche per garantire la sicurezza ed efficace interconnessione dei registri centrali di cui al paragrafo 3 attraverso la piattaforma centrale europea istituita dall'articolo 4 bis paragrafo 1, della direttiva 2009/101/CE. Ove opportuno, tale relazione è corredata da una proposta legislativa.	9. <i>In circostanze eccezionali stabilite dal diritto nazionale, qualora l'accesso di cui al paragrafo 5, lettera b), esponga il titolare effettivo al rischio di frode, rapimento, estorsione, violenza o intimidazione, o qualora il titolare effettivo sia minore di età o altrimenti incapace, gli Stati membri possono prevedere una deroga a tale accesso a tutte o parte delle informazioni sulla titolarità effettiva, caso per caso.</i> <i>Le deroghe accordate a norma del presente paragrafo non si applicano agli enti creditizi e agli istituti finanziari e ai soggetti obbligati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3), lettera b), che sono funzionari pubblici.</i> 10. <i>Gli Stati membri provvedono all'interconnessione dei registri centrali di cui al paragrafo 3 del presente articolo attraverso la piattaforma centrale europea istituita dall'articolo 4 bis, paragrafo 1, della direttiva 2009/101/CE. Il collegamento dei registri centrali degli Stati membri alla piattaforma è effettuato in conformità delle specifiche tecniche e delle procedure stabilite dagli atti di esecuzione adottati dalla Commissione a norma dell'articolo 4 quater della direttiva 2009/101/CE.</i> <i>Gli Stati membri provvedono a che le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo siano disponibili attraverso il sistema di interconnessione dei registri istituito a norma dell'articolo 4 bis, paragrafo 2, della direttiva 2009/101/CE, in conformità della legislazione nazionale degli Stati membri che attua il paragrafo 5 del presente articolo.</i> <i>Gli Stati membri cooperano tra di loro e con la Commissione al fine di attuare i diversi tipi di accesso in conformità del paragrafo 5.</i>
Articolo 31 1. Gli Stati membri prescrivono che i fiduciari di trust espressi disciplinati dal loro diritto nazionale ottengano e mantengano informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust. Tali informazioni includono l'identità:	Articolo 31 1. Gli Stati membri assicurano che il presente articolo si applichi ai trust e agli altri tipi di istituti giuridici che hanno assetto o funzioni analoghi a quelli dei trust, quali, tra l'altro, <i>fiducie, Treuhand o fideicomiso</i>.

a) del costituente; b) del o dei "trustee"; c) del guardiano (se esiste); d) dei beneficiari o della classe di beneficiari; e e) delle altre persone fisiche che esercitano il controllo effettivo sul trust.	Ciascuno Stato membro prescrive che i fiduciari di trust espressi amministrati nel proprio territorio nazionale ottengano e mantengano informazioni adeguate, accurate e attuali sulla titolarità effettiva del trust. Tali informazioni includono l'identità: a) del costituente; b) del o dei "trustee"; c) del guardiano (se esiste); d) dei beneficiari o della classe di beneficiari; e) delle altre persone fisiche che esercitano il controllo effettivo sul trust."
2. Gli Stati membri provvedono affinché il «trustee» renda noto il proprio stato e fornisca prontamente ai soggetti obbligati le informazioni di cui al paragrafo 1 quando, in tale veste, instaura un rapporto d'affari o esegue un'operazione occasionale d'importo superiore alla soglia di cui all'articolo 11, lettere b), c) e d).	2. Gli Stati membri provvedono affinché il «trustee» renda noto il proprio stato e fornisca prontamente ai soggetti obbligati le informazioni di cui al paragrafo 1 quando, in tale veste, instaura un rapporto d'affari o esegue un'operazione occasionale d'importo superiore alla soglia di cui all'articolo 11, lettere b), c) e d).
3. Gli Stati membri prescrivono che le autorità competenti e le FIU abbiano prontamente accesso alle informazioni di cui al paragrafo 1.	3. Gli Stati membri prescrivono che le autorità competenti e le FIU abbiano prontamente accesso alle informazioni di cui al paragrafo 1.
4. Gli Stati membri stabiliscono che le informazioni di cui al paragrafo 1 siano conservate in un registro centrale quando il trust genera obblighi fiscali. Il registro centrale assicura un accesso tempestivo e senza limitazioni alle autorità competenti e alle FIU, senza allertare le parti del trust interessato. Esso può inoltre consentire un accesso tempestivo ai soggetti obbligati nel quadro dell'adeguata verifica della clientela a norma del capo II. Gli Stati membri notificano alla Commissione le caratteristiche di tali meccanismi nazionali.	<i>3 bis. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono conservate in un registro centrale istituito dallo Stato membro in cui è amministrato il trust</i> 4. Gli Stati membri assicurano che le informazioni contenute nel registro di cui al paragrafo 3 bis siano accessibili in modo tempestivo e senza limitazioni alle autorità competenti e alle FIU, senza allertare le parti del trust interessato. Essi assicurano inoltre che i soggetti obbligati dispongano di un accesso tempestivo a tali informazioni, a norma delle disposizioni in materia di obblighi di adeguata verifica della clientela di cui al capo II. Gli Stati membri notificano alla Commissione le caratteristiche di detti meccanismi. Le autorità competenti che hanno accesso al registro centrale di cui al paragrafo 3 bis sono le autorità pubbliche cui sono attribuite

7. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti e le FIU siano in grado di fornire prontamente le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 4 alle autorità competenti ed alle FIU degli altri Stati membri.	responsabilità in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo, comprese le autorità fiscali e le autorità che hanno il compito di indagare o perseguire i casi di riciclaggio, i reati presupposto associati e il finanziamento del terrorismo, e di sequestrare o congelare e confiscare i proventi di reato. 4 bis. Le informazioni contenute nel registro di cui al paragrafo 3 bis del presente articolo per quanto riguarda i trust diversi da quelli di cui all'articolo 7 ter, lettera b), della direttiva (CE) 2009/101 sono accessibili a qualunque persona od organizzazione che possa dimostrare un <i>interesse legittimo</i>. Le informazioni accessibili a persone e organizzazioni che possono dimostrare un interesse legittimo consistono nel <i>nome, nel mese e nell'anno di nascita, nella cittadinanza e nel paese di residenza del titolare effettivo</i> così come definito all'articolo 3, paragrafo 6, lettera b). 4 ter. Al momento dell'avvio dei rapporti con un nuovo cliente che sia un trust o un altro istituto giuridico soggetto alla registrazione delle informazioni sulla titolarità effettiva ai sensi del paragrafo 3 bis, i soggetti obbligati acquisiscono la prova di detta registrazione, ove applicabile. 7. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti e le FIU siano in grado di fornire prontamente le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 4 alle autorità competenti ed alle FIU degli altri Stati membri. 7 bis. In circostanze eccezionali stabilite dal diritto nazionale, qualora l'accesso di cui ai paragrafi 4 e 4 bis esponga il titolare effettivo al rischio di frode, rapimento, estorsione, violenza o intimidazione, o qualora il titolare effettivo sia minore di età o altrimenti incapace, gli Stati membri possono prevedere una deroga a tale accesso a tutte o parte delle informazioni sulla titolarità
---	--

8. Gli Stati membri provvedono affinché le misure previste dal presente articolo si applichino ad altri tipi di istituti giuridici che hanno assetto o funzioni analoghi a quelle dei trust. 9. Entro il 26 giugno 2019 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta le condizioni e le specifiche e procedure tecniche per garantire la sicurezza ed efficace interconnessione dei registri centrali. Ove opportuno, tale relazione è corredata da una proposta legislativa.	effettiva, caso per caso. Le deroghe accordate a norma del primo comma non si applicano agli enti creditizi, agli istituti finanziari e ai soggetti obbligati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3), lettera b), che sono funzionari pubblici. Qualora uno Stato membro decida di istituire una deroga a norma del primo comma, esso non limita l'accesso alle informazioni da parte delle autorità competenti e delle FUL. 8. Gli Stati membri provvedono affinché le misure previste dal presente articolo si applichino ad altri tipi di istituti giuridici che hanno assetto o funzioni analoghi a quelle dei trust. 9. Gli Stati membri provvedono all'interconnessione dei registri centrali di cui al paragrafo 3 bis del presente articolo attraverso la piattaforma centrale europea istituita dall'articolo 4 bis, paragrafo 1, della direttiva 2009/101/CE. Il collegamento dei registri centrali degli Stati membri alla piattaforma è effettuato in conformità delle specifiche tecniche e delle procedure stabilite dagli atti di esecuzione adottati dalla Commissione a norma dell'articolo 4 quater della direttiva 2009/101/CE. Gli Stati membri provvedono a che le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo siano disponibili attraverso il sistema di interconnessione dei registri istituito a norma dell'articolo 4 bis, paragrafo 2, della direttiva 2009/101/CE, in conformità della legislazione nazionale degli Stati membri che attua i paragrafi 4 e 5 del presente articolo. Gli Stati membri assicurano che siano rese disponibili attraverso i rispettivi registri nazionali e attraverso il sistema di interconnessione dei registri soltanto le informazioni di cui al paragrafo 1 che sono aggiornate e corrispondono realmente ai titolari effettivi, e che l'accesso a tali informazioni sia conforme alle norme sulla protezione dei dati. Gli Stati membri cooperano con la Commissione al fine di attuare i
---	---

	diversi tipi di accesso in conformità dei paragrafi 4 e 4 bis del presente articolo. +10. Ai fini del presente articolo, un trust è considerato amministrato in ogni Stato membro in cui sono stabiliti i fiduciari.
OBBLIGHI DI SEGNALEAZIONE	OBBLIGHI DI SEGNALEAZIONE
Articolo 32	Articolo 32
3. Ogni FIU è autonoma e operativamente indipendente, il che significa che la FIU ha l'autorità e la capacità di svolgere liberamente le sue funzioni, compresa la capacità di decidere autonomamente di analizzare, richiedere e disseminare informazioni specifiche. La FIU in quanto unità nazionale centrale ha la responsabilità di ricevere e analizzare le segnalazioni di operazioni sospette ed altre informazioni che riguardano attività di riciclaggio, reati presupposto associati o attività di finanziamento del terrorismo. La FIU ha la responsabilità di comunicare alle autorità competenti i risultati delle sue analisi e qualsiasi altra informazione pertinente qualora vi siano motivi di sospettare attività di riciclaggio, reati presupposto associati o attività di finanziamento del terrorismo. <i>Essa può acquisire informazioni ulteriori dai soggetti obbligati.</i>	3. Ogni FIU è autonoma e operativamente indipendente, il che significa che la FIU ha l'autorità e la capacità di svolgere liberamente le sue funzioni, compresa la capacità di decidere autonomamente di analizzare, richiedere e disseminare informazioni specifiche. La FIU in quanto unità nazionale centrale ha la responsabilità di ricevere e analizzare le segnalazioni di operazioni sospette ed altre informazioni che riguardano attività di riciclaggio, reati presupposto associati o attività di finanziamento del terrorismo. La FIU ha la responsabilità di comunicare alle autorità competenti i risultati delle sue analisi e qualsiasi altra informazione pertinente qualora vi siano motivi di sospettare attività di riciclaggio, reati presupposto associati o attività di finanziamento del terrorismo. Essa può acquisire <u>e utilizzare</u> informazioni da qualsiasi soggetto obbligato +9. Nell'ambito delle sue funzioni, ogni FIU è in grado di ottenere da qualsiasi soggetto obbligato le informazioni ai fini di cui al paragrafo 1 del presente articolo, anche laddove il soggetto obbligato non abbia trasmesso la segnalazione prevista dall'articolo 33, paragrafo 1, lettera a)

+ Articolo 32 bis

1. Gli Stati membri istituiscono meccanismi automatici centralizzati, quali registri centrali o sistemi elettronici centrali di reperimento dei dati, che consentano l'identificazione tempestiva di qualsiasi persona fisica o giuridica che detenga o controlli conti di pagamento, quali definiti nella direttiva 2007/64/CE, e conti bancari detenuti da un ente creditizio nel loro territorio. Gli Stati membri notificano alla Commissione le caratteristiche di detti meccanismi nazionali.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni contenute nel meccanismo centralizzato di cui al paragrafo 1 siano direttamente accessibili, a livello nazionale, alle FITU e alle autorità competenti per l'adempimento degli obblighi che incombono loro a norma di questa direttiva. Gli Stati membri provvedono a che le FITU possano fornire tempestivamente a qualsiasi altra FITU le informazioni contenute nel meccanismo centralizzato di cui al paragrafo 1, in conformità dell'articolo 53.

3. Le seguenti informazioni sono accessibili e consultabili attraverso il meccanismo centralizzato di cui al paragrafo 1:

- per il titolare del conto cliente e ogni persona che sostenga di agire per conto del cliente: il nome, unitamente agli altri dati identificativi previsti dalle disposizioni nazionali di recepimento dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), o a un numero di identificazione unico;
- per il titolare effettivo del conto cliente: il nome, unitamente agli altri dati identificativi previsti dalle disposizioni nazionali di recepimento dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), o a un numero di identificazione unico;
- per il conto bancario o il conto di pagamento: il numero IBAN e la data di apertura e di chiusura del conto

Articolo 33 1. Gli Stati membri prescrivono che i soggetti obbligati e, se del caso, i loro amministratori e dipendenti collaborino pienamente e provvedendo tempestivamente a: a) informare la FIU di propria iniziativa anche tramite segnalazione, quando il soggetto obbligato sa, sospetta o ha motivo ragionevole di sospettare che i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengono da attività criminose o sono collegati al finanziamento del terrorismo e rispondendo tempestivamente, in tali casi, alle richieste di informazioni ulteriori da parte della FIU; e b) fornire alla FIU, direttamente o indirettamente, su sua richiesta, tutte le informazioni necessarie secondo le procedure previste dalla legislazione vigente. Tutte le operazioni sospette, incluse quelle tentate, sono segnalate.	Articolo 33 1. Gli Stati membri prescrivono che i soggetti obbligati e, se del caso, i loro amministratori e dipendenti collaborino pienamente e provvedendo tempestivamente a: a) informare la FIU di propria iniziativa anche tramite segnalazione, quando il soggetto obbligato sa, sospetta o ha motivo ragionevole di sospettare che i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengono da attività criminose o sono collegati al finanziamento del terrorismo e rispondendo tempestivamente, in tali casi, alle richieste di informazioni ulteriori da parte della FIU; e b) fornire direttamente alla FIU, su sua richiesta, tutte le informazioni necessarie Tutte le operazioni sospette, incluse quelle tentate, sono segnalate.
DIVIETO DI COMUNICAZIONE Articolo 39 1. I soggetti obbligati e i loro amministratori e dipendenti non comunicano al cliente interessato né a terzi che sono in corso di trasmissione, saranno o sono state trasmesse informazioni in applicazione degli articoli 33 o 34 o che è in corso o può essere svolta un'analisi in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. 2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non comprende la comunicazione alle autorità competenti, compresi gli organi di autoregolamentazione, né la comunicazione a fini di indagine. 3. Il divieto di cui al paragrafo 1 non impedisce la comunicazione tra enti creditizi e istituti finanziari o tra tali enti e le loro succursali o	DIVIETO DI COMUNICAZIONE Articolo 39 1. I soggetti obbligati e i loro amministratori e dipendenti non comunicano al cliente interessato né a terzi che sono in corso di trasmissione, saranno o sono state trasmesse informazioni in applicazione degli articoli 33 o 34 o che è in corso o può essere svolta un'analisi in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. 2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non comprende la comunicazione alle autorità competenti, compresi gli organi di autoregolamentazione, né la comunicazione a fini di indagine. 3. Il divieto di cui al paragrafo 1 non impedisce la comunicazione tra gli enti creditizi e gli istituti finanziari degli Stati membri, a

filiazioni controllate a maggioranza situate in paesi terzi, a condizione che tali succursali e filiazioni controllate a maggioranza si conformino pienamente alle politiche e procedure a livello di gruppo, comprese le procedure per la condivisione delle informazioni all'interno del gruppo, ai sensi dell'articolo 45, e che le politiche e procedure a livello di gruppo siano conformi agli obblighi di cui alla presente direttiva.

Articolo 40

1. Gli Stati membri stabiliscono che i soggetti obbligati conservino i documenti e le informazioni seguenti, in conformità del diritto nazionale, al fine di prevenire, individuare e indagare da parte della FIU o di altra autorità competente su eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo:

a) per quanto riguarda l'adeguata verifica della clientela, la copia dei documenti e delle informazioni che sono necessari per soddisfare gli obblighi di adeguata verifica della clientela ai sensi del capo II, per un periodo di cinque anni dalla cessazione del rapporto d'affari con il cliente o successivamente alla data di un'operazione occasionale.

b) le scritture e le registrazioni delle operazioni, consistenti nei documenti originali o in copie aventi efficacia probatoria nei procedimenti giudiziari in base al diritto nazionale, che sono necessarie per identificare l'operazione, per un periodo di cinque anni dalla cessazione di un rapporto d'affari con il cliente o successivamente alla data di un'operazione occasionale.

condizione che appartengano allo stesso gruppo, o tra tali soggetti e le loro succursali o filiazioni controllate a maggioranza situate in paesi terzi, a condizione che tali succursali e filiazioni controllate a maggioranza si conformino pienamente alle politiche e alle procedure a livello di gruppo, comprese le procedure per la condivisione delle informazioni all'interno del gruppo, ai sensi dell'articolo 42, e che le politiche e le procedure a livello di gruppo siano conformi agli obblighi di cui alla presente direttiva.

Articolo 40

1. Gli Stati membri stabiliscono che i soggetti obbligati conservino i documenti e le informazioni seguenti, in conformità del diritto nazionale, al fine di prevenire, individuare e indagare da parte della FIU o di altra autorità competente su eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo:

a) per quanto riguarda l'adeguata verifica della clientela, la copia dei documenti e delle informazioni che sono necessari per soddisfare gli obblighi di adeguata verifica della clientela ai sensi del capo II, comprese, ove disponibili, le informazioni ottenute tramite mezzi di identificazione elettronica di cui al regolamento (UE) n. 910/2014, per un periodo di cinque anni dalla cessazione del rapporto d'affari con il cliente o successivamente alla data di un'operazione occasionale.

b) le scritture e le registrazioni delle operazioni, consistenti nei documenti originali o in copie aventi efficacia probatoria nei procedimenti giudiziari in base al diritto nazionale, che sono necessarie per identificare l'operazione, comprese, ove disponibili, le informazioni ottenute tramite mezzi di identificazione elettronica di cui al regolamento (UE) n. 910/2014, per un periodo di cinque anni dalla cessazione di un rapporto d'affari con il cliente o successivamente alla data di un'operazione occasionale.

II comma Alla scadenza del periodo di conservazione di cui al primo comma, gli Stati membri provvedono affinché i soggetti obbligati cancellino i dati personali, salvo disposizione contraria del diritto nazionale che determina le situazioni in cui i soggetti obbligati continuano o possono continuare a conservarli. Gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere un periodo più lungo di conservazione dopo aver effettuato una valutazione accurata della necessità e della proporzionalità di tale ulteriore conservazione e aver considerato che questa è giustificata in quanto necessaria al fine di prevenire, individuare o investigare su attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Tale ulteriore periodo di conservazione non eccede ulteriori cinque anni.	II comma: Alla scadenza del periodo di conservazione di cui al primo comma, gli Stati membri provvedono affinché i soggetti obbligati cancellino i dati personali, salvo disposizione contraria del diritto nazionale che determina le situazioni in cui i soggetti obbligati continuano o possono continuare a conservarli. Gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere un periodo più lungo di conservazione dopo aver effettuato una valutazione accurata della necessità e della proporzionalità di tale ulteriore conservazione e aver considerato che questa è giustificata in quanto necessaria al fine di prevenire, individuare o investigare su attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Tale ulteriore periodo di conservazione non eccede ulteriori cinque anni.
VIGILANZA Articolo 47 1. Gli Stati membri dispongono che i cambiavalute e gli uffici per l'incasso di assegni e i prestatori di servizi relativi a società o trust ottengano una licenza o siano registrati e che i prestatori di servizi di gioco d'azzardo siano regolamentati.	Viene aggiunto il III Comma: <i>Il secondo comma si applica anche ai dati accessibili attraverso il meccanismo centralizzato di cui all'articolo 32 bis.</i>
VIGILANZA Articolo 47 1. Gli Stati membri assicurano che i prestatori di servizi di cambio tra valute virtuali e valute legali, i prestatori di servizi di portafoglio digitale, i cambiavalute e gli uffici per l'incasso di assegni e i prestatori di servizi relativi a società o trust ottengano una licenza o siano registrati e che i prestatori di servizi di gioco d'azzardo siano regolamentati.	VIGILANZA Articolo 47 1. Gli Stati membri assicurano che i prestatori di servizi di cambio tra valute virtuali e valute legali, i prestatori di servizi di portafoglio digitale, i cambiavalute e gli uffici per l'incasso di assegni e i prestatori di servizi relativi a società o trust ottengano una licenza o siano registrati e che i prestatori di servizi di gioco d'azzardo siano regolamentati.

COOPERAZIONE NAZIONALE	COOPERAZIONE NAZIONALE
Articolo 49 Gli Stati membri provvedono affinché le autorità di indirizzo, le FIU, le autorità di vigilanza e le altre autorità competenti che operano nell'AML/CFT dispongano di meccanismi efficaci, tali da consentire loro di cooperare e coordinarsi a livello nazionale nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche e attività di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, anche al fine di adempiere all'obbligo che ad essi incombe a norma dell'articolo 7.	Articolo 49 Gli Stati membri provvedono affinché le autorità di indirizzo, le FIU, le autorità di vigilanza e le altre autorità competenti che operano nell'AML/CFT, quali le <u>autorità fiscali</u>, dispongano di meccanismi efficaci, tali da consentire loro di cooperare e coordinarsi a livello nazionale nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche e delle attività di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, anche al fine di adempiere all'obbligo che ad essi incombe a norma dell'articolo 7.
	Nella sezione 3 del capo VI è inserita la sottosezione II bis seguente: Sottosezione II bis COOPERAZIONE TRALE AUTORITÀ COMPETENTI Articolo 50 bis <i>Gli Stati membri non vietano lo scambio di informazioni o di assistenza tra le autorità competenti, né impongono condizioni irragionevoli o indebitamente restrittive in materia. In particolare, gli Stati membri provvedono a che le autorità competenti non respingano le richieste di assistenza per i seguenti motivi:</i> <i>a) la richiesta è ritenuta inerente anche a questioni fiscali;</i> <i>b) la normativa nazionale impone ai soggetti obbligati l'obbligo di segretezza o di riservatezza, fatti salvi i casi in cui l'informazione richiesta sia detenuta in circostanze in cui si applica il privilegio professionale forense o il segreto professionale;</i> <i>c) nello Stato membro che riceve la richiesta è in corso un accertamento, un'indagine o un procedimento, fatto salvo il caso in cui l'assistenza possa ostacolare detto accertamento, indagine o procedimento;</i>

	d) la natura o lo status dell'autorità omologa richiedente è diverso da quello dell'autorità competente che riceve la richiesta.
Articolo 53 1. Gli Stati membri provvedono affinché le FIU si scambino, spontaneamente o su richiesta, ogni informazione che possa risultare loro utile per il trattamento o l'analisi di informazioni da parte delle FIU collegate al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo e alle persone fisiche o giuridiche implicate, <i>anche se il tipo di reati presupposto eventualmente associato non è stato individuato al momento dello scambio.</i>	Articolo 53 1. Gli Stati membri provvedono affinché le FIU si scambino, spontaneamente o su richiesta, ogni informazione che possa risultare loro utile per il trattamento o l'analisi di informazioni da parte delle FIU collegate al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo e alle persone fisiche o giuridiche implicate, <u>indipendentemente dal tipo di reati presupposto eventualmente associato e anche laddove il tipo di reati presupposto eventualmente associato non sia stato individuato al momento dello scambio.</u>
La richiesta indica tutti i fatti pertinenti, le informazioni sul contesto, le motivazioni della richiesta e le modalità con cui saranno utilizzate le informazioni. Si possono applicare meccanismi di scambio diversi, se così convenuto fra le FIU, in particolare per quanto concerne gli scambi tramite FIU.net, o il sistema che la sostituirà. Quando una FIU riceve una segnalazione ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, primo comma, lettera a), che riguarda un altro Stato membro, la trasmette prontamente alla FIU di tale Stato membro.	<u>La richiesta indica tutti i fatti pertinenti, le informazioni sul contesto, le motivazioni della richiesta e le modalità con cui saranno utilizzate le informazioni. Si possono applicare meccanismi di scambio diversi, se così convenuto fra le FIU, in particolare per quanto concerne gli scambi tramite FIU.net, o il sistema che la sostituirà.</u> <u>Quando una FIU riceve una segnalazione ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, primo comma, lettera a), che riguarda un altro Stato membro, la trasmette prontamente alla FIU di tale Stato membro.</u>
2. Gli Stati membri provvedono affinché la FIU cui viene inviata una richiesta usi l'intera gamma dei poteri disponibili che utilizzerebbe di norma a livello nazionale per ottenere e analizzare le informazioni quando risponde alla richiesta di informazioni di cui al paragrafo 1 da parte di un'altra FIU. La FIU che riceve la richiesta risponde in maniera tempestiva. Qualora una FIU debba di ottenere informazioni ulteriori da un soggetto obbligato avente sede in un altro Stato membro che opera nel suo territorio, la richiesta è indirizzata alla FIU dello Stato membro nel cui	2. Gli Stati membri provvedono affinché la FIU cui viene inviata una richiesta usi l'intera gamma dei poteri disponibili che utilizzerebbe di norma a livello nazionale per ottenere e analizzare le informazioni quando risponde alla richiesta di informazioni di cui al paragrafo 1 da parte di un'altra FIU. La FIU che riceve la richiesta risponde in maniera tempestiva. Qualora una FIU debba di ottenere informazioni ulteriori da un soggetto obbligato avente sede in un altro Stato membro che opera nel suo territorio, la richiesta è indirizzata alla FIU dello Stato membro nel cui

territorio ha sede il soggetto obbligato. <i>Tale FIU trasmette tempestivamente le richieste e le risposte.</i>	territorio ha sede il soggetto obbligato. Tale FIU ottiene le informazioni a norma dell'articolo 32, paragrafo 9, e trasmette le risposte tempestivamente. <i>Tale FIU trasmette tempestivamente le richieste e le risposte.</i>
Articolo 55 1. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni scambiate ai sensi degli articoli 52 e 53 siano utilizzate solo ai fini per cui sono state richieste o fornite e che ogni comunicazione di tali informazioni da parte della FIU che le riceve ad altre autorità, agenzie o servizi, o qualsiasi impiego di tali informazioni al di là dei fini originariamente approvati, avvenga subordinatamente al previo consenso della FIU che le fornisce. 2. Gli Stati membri provvedono affinché il previo consenso della FIU che riceve la richiesta a comunicare le informazioni ad autorità competenti sia concesso tempestivamente e nella più ampia misura possibile. La FIU che riceve la richiesta non deve rifiutare il suo consenso a tale comunicazione tranne se ciò vada oltre la portata dell'applicazione delle sue disposizioni AML/CFT, possa compromettere un'indagine penale, sia palesemente sproporzionato rispetto agli interessi legittimi di una persona fisica o giuridica o dello Stato membro della FIU che riceve la richiesta, o sia altrimenti non conforme ai principi fondamentali del diritto nazionale di tale Stato membro. Il rifiuto del consenso è adeguatamente circostanziato.	Articolo 55 1. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni scambiate ai sensi degli articoli 52 e 53 siano utilizzate solo ai fini per cui sono state richieste o fornite e che ogni comunicazione di tali informazioni da parte della FIU che le riceve ad altre autorità, agenzie o servizi, o qualsiasi impiego di tali informazioni al di là dei fini originariamente approvati, avvenga subordinatamente al previo consenso della FIU che le fornisce. 2. Gli Stati membri provvedono affinché il previo consenso della FIU che riceve la richiesta a comunicare le informazioni ad autorità competenti sia concesso tempestivamente e nella più ampia misura possibile, indipendentemente dal tipo di reati presupposto eventualmente associato. La FIU che riceve la richiesta non rifiuta il suo consenso a tale comunicazione tranne qualora ciò vada oltre la portata dell'applicazione delle sue disposizioni AML/CFT, possa compromettere un'indagine penale, sia palesemente sproporzionato rispetto agli interessi legittimi di una persona fisica o giuridica o dello Stato membro della FIU che riceve la richiesta, o sia altrimenti non conforme ai principi fondamentali del diritto nazionale di tale Stato membro. Il rifiuto del consenso è adeguatamente circostanziato.
Articolo 57 Le differenze fra le definizioni di reati fiscali contemplate nelle diverse legislazioni nazionali non ostacolano lo scambio di informazioni o la prestazione di assistenza tra le FIU, nella massima misura possibile	Articolo 57 Le differenze fra le definizioni di reati fiscali contemplate dal diritto nazionale non impediscono alle FIU di fornire assistenza ad un'altra FIU e non limitano lo scambio, la diffusione e l'uso delle informazioni

prevista dal proprio diritto nazionale.	
Articolo 65 Entro il 26 giugno 2019 la Commissione elabora una relazione sull'applicazione della presente direttiva e la trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio.	Articolo 65 By 26 June 2019, the Commission shall draw up a report on the implementation of this Directive and submit it to the European Parliament and to the Council. +La relazione è corredata, se necessario, di adeguate proposte, eventualmente anche per quanto concerne le valute virtuali, il conferimento dei poteri di istituire e mantenere una banca dati centrale in cui vengano registrate le identità degli utenti e gli indirizzi dei portafogli e a cui possano accedere le FIU, e i moduli di autodichiarazione per gli utenti delle valute virtuali.
Articolo 66 Le direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE sono abrogate con effetto dal 26 giugno 2017.	Articolo 66 Le direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE sono abrogate con effetto dal 1° gennaio 2017.
Articolo 67 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 26 giugno 2017. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.	Articolo 67 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 2017. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
ALLEGATO III Il seguente è un elenco non esaustivo di fattori e tipologie indicative di situazioni potenzialmente ad alto rischio di cui all'articolo 18, paragrafo 3:	ALLEGATO III Il seguente è un elenco non esaustivo di fattori e tipologie indicative di situazioni potenzialmente ad alto rischio di cui all'articolo 18, paragrafo 3:

1) fattori di rischio relativi alla clientela: a) rapporto d'affari intrattenuto in circostanze anomale; b) clienti che sono residenti nelle aree geografiche ad alto rischio di cui al punto 3); c) entità giuridiche o istituti giuridici qualificabili come società veicolo di intestazione patrimoniale; d) società che hanno azionisti fiduciari o azioni al portatore; e) attività economiche caratterizzate da elevato utilizzo di contante; f) assetto proprietario della società anomalo o eccessivamente complesso data la natura dell'attività; 2) fattori di rischio relativi a prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione: a) private banking; b) prodotti od operazioni che potrebbero favorire l'anonimato; c) rapporti d'affari continuativi od operazioni occasionali a distanza senza determinate salvaguardie, come le firme elettroniche; d) incasso di pagamenti ricevuti da terzi ignoti o non collegati; e) nuovi prodotti e nuove pratiche commerciali, compresi nuovi meccanismi di distribuzione e l'uso di tecnologie nuove o in evoluzione per prodotti nuovi o preesistenti;	1) fattori di rischio relativi alla clientela: a) rapporto d'affari intrattenuto in circostanze anomale; b) clienti che sono residenti nelle aree geografiche ad alto rischio di cui al punto 3); c) entità giuridiche o istituti giuridici qualificabili come società veicolo di intestazione patrimoniale; d) società che hanno azionisti fiduciari o azioni al portatore; e) attività economiche caratterizzate da elevato utilizzo di contante; f) assetto proprietario della società anomalo o eccessivamente complesso data la natura dell'attività; 2) fattori di rischio relativi a prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione: a) private banking; b) prodotti od operazioni che potrebbero favorire l'anonimato; c) rapporti d'affari continuativi od operazioni occasionali a distanza senza determinate salvaguardie, come i mezzi di identificazione elettronica o i pertinenti servizi fiduciari quali definiti dal regolamento (UE) n. 910/2014; d) incasso di pagamenti ricevuti da terzi ignoti o non collegati; e) nuovi prodotti e nuove pratiche commerciali, compresi nuovi meccanismi di distribuzione e l'uso di tecnologie nuove o in evoluzione per prodotti nuovi o preesistenti;
3) fattori di rischio geografici: a) fatto salvo l'articolo 9, paesi che fonti credibili, quali valutazioni reciproche, rapporti di valutazione dettagliata o rapporti di follow-up pubblicati, riconoscono essere privi di efficaci sistemi di AML/CFT; b) paesi che fonti credibili valutano essere ad alto livello di corruzione o altre attività criminose; c) paesi soggetti a sanzioni, embargo o misure analoghe emanate, ad esempio, dall'Unione o dalle Nazioni Unite; d) paesi che finanziano o sostengono attività terroristiche o nei quali operano organizzazioni terroristiche riconosciute tali.	3) fattori di rischio geografici: a) fatto salvo l'articolo 9, paesi che fonti credibili, quali valutazioni reciproche, rapporti di valutazione dettagliata o rapporti di follow-up pubblicati, riconoscono essere privi di efficaci sistemi di AML/CFT; b) paesi che fonti credibili valutano essere ad alto livello di corruzione o altre attività criminose; c) paesi soggetti a sanzioni, embargo o misure analoghe emanate, ad esempio, dall'Unione o dalle Nazioni Unite; d) paesi che finanziano o sostengono attività terroristiche o nei quali operano organizzazioni terroristiche riconosciute tali.

LA DIRETTIVA 2009/101/CE è COSÌ MODIFICATA:

1) al capo 1 è inserito l'articolo 1 bis seguente:

"Articolo 1 bis

Ambito di applicazione

Le misure in materia di pubblicità delle informazioni sulla titolarità effettiva si applicano per quanto riguarda le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative a:

- a) le società e le altre entità giuridiche di cui all'articolo 30 della direttiva 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, compresi i tipi di società di cui all'articolo 1 della presente direttiva, fatte salve le società senza fini di lucro;
 - b) i trust che comprendono beni detenuti da o per conto di una persona che esercita un'attività che consiste nell'amministrazione di trust o che comprende detta amministrazione, e che agisce in qualità di *trustee* (fiduciario) di un trust nel quadro di tale attività al fine di ottenere profitti, e altri tipi di istituti giuridici che hanno assetto o funzioni analoghi a quelli di detti trust.
- 2) al capo 2 è inserito l'articolo 7 ter seguente:

"Articolo 7 ter

Pubblicità delle informazioni sulla titolarità effettiva

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare l'obbligo, da parte dei soggetti di cui all'articolo 1 bis, lettere a) e b), della presente direttiva, della pubblicità di informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla loro titolarità effettiva, conformemente agli articoli 30 e 31 della direttiva 2015/849.

Le informazioni consistono nel nome, nel mese e nell'anno di nascita, nella cittadinanza e nel paese di residenza del titolare effettivo e nella natura ed entità dell'interesse beneficiario detenuto.

2. La pubblicità delle informazioni sulla titolarità effettiva di cui al paragrafo 1 è assicurata attraverso i registri centrali di cui all'articolo 30, paragrafo 3, e all'articolo 31, paragrafo 3 bis della direttiva 2015/849.

3. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sulla titolarità effettiva di cui al paragrafo 1 del presente articolo siano rese pubblicamente disponibili anche attraverso il sistema di interconnessione dei registri di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 2.

4. In circostanze eccezionali stabilite dal diritto nazionale, nei casi in cui l'accesso alle informazioni di cui al paragrafo 1 esponga il titolare effettivo al rischio di frode, rapimento, estorsione, violenza o intimidazione, o qualora il titolare effettivo sia minore di età o altrimenti incapace, gli Stati membri possono prevedere una deroga all'obbligo di pubblicità di tutte o parte delle informazioni sulla titolarità effettiva, caso per caso.

5. I dati personali dei titolari effettivi di cui al paragrafo 1 sono pubblicati affinché i terzi e la società civile in generale possano conoscerne l'identità, contribuendo così, attraverso un maggiore controllo pubblico, a prevenire l'uso improprio di soggetti giuridici e istituti giuridici. A tal fine le informazioni rimangono a disposizione del pubblico tramite i registri nazionali e il sistema di interconnessione dei registri per un massimo di 10 anni successivamente alla cancellazione della società dal registro."

L'ART. 3 DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE INDICA I TERMINI DI RECEPIMENTO DELLA NUOVA DIRETTIVA:

"1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il **1° gennaio 2017**. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva".